

CONVENZIONE TRA IL CREA E L'UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA PER IL COFINANZIAMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER IL DOTTORATO DI RICERCA IN SVILUPPO SOSTENIBILE: AMBIENTE, ALIMENTI E SALUTE/SUSTAINABLE DEVELOPMENT: ENVIRONMENT, FOOD AND HEALTH – XLI CICLO A.A. 2025-2026

T R A

l'Università Campus Bio-Medico di Roma, codice fiscale 97087620585, Partita IVA n. 04802051005, rappresentata ai fini del presente atto dal Rettore pro tempore, Prof. Rocco Papalia, e dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale dell'Università, Dott. Andrea Rossi, domiciliati per la carica nell'Università Campus Bio-Medico di Roma, Via Alvaro del Portillo n. 21 - 00128 Roma

E

Il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), codice fiscale 97231970589 e Partita IVA n. 08183101008, rappresentato dal Presidente, Prof. Andrea Rocchi, domiciliato per la carica presso la sede legale del CREA, in via della Navicella n. 2/4 - 00184 Roma

P R E M E S S O

- che il CREA è interessato allo svolgimento e allo sviluppo delle attività di ricerca per le quali è istituito il Dottorato di Ricerca in Sviluppo Sostenibile: ambiente, alimenti e salute /Sustainable Development: Environment, Food and Health, anche al fine di promuovere lo sviluppo dei propri campi di ricerca e di favorire la preparazione di personale in questo settore;
- che l'Università Campus Bio-Medico di Roma ha attivato il Corso di Dottorato di Ricerca in Sviluppo Sostenibile: ambiente, alimenti e salute/Sustainable Development: Environment, Food and Health;
- che la normativa vigente in materia, salvo modifiche, consente alle Università di stipulare convenzioni per il finanziamento di borse di Dottorato di Ricerca con soggetti pubblici e privati in possesso dei requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica

S I C O N V I E N E Q U A N T O S E G U E

Art. 1 - L'Università Campus Bio-Medico di Roma, relativamente al XLI ciclo a.a. 2025-2026, ha bandito n. 1 borsa di studio per il Dottorato di Ricerca in Sviluppo Sostenibile: ambiente, alimenti e salute/Sustainable Development: Environment, Food and Health, ulteriore rispetto a quelle bandite con finanziamento di questo Ateneo.

Tale borsa è stata assegnata utilizzando la graduatoria del concorso di ammissione al XLI ciclo a.a. 2025-2026 fermo restando il numero dei posti banditi e fino a copertura degli stessi.

L'Università Campus Bio-Medico di Roma avrà cura di comunicare al CREA il nominativo del candidato risultato assegnatario della borsa stessa.

Art. 2 – Il candidato ammesso al corso di Dottorato di Ricerca sopra indicato ed assegnatario di tale borsa potrà essere inviato presso laboratori esteri ed altri laboratori sia pubblici che privati con i quali il CREA intrattiene rapporti di collaborazione, in conformità con il programma di sviluppo delle ricerche.

Art. 3 – I rappresentanti del CREA potranno essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio dei Docenti del Dottorato, anche al fine di esaminare lo sviluppo delle ricerche in atto.

Art. 4 - In attuazione di quanto previsto ai precedenti articoli per il finanziamento delle borse, il CREA si impegna a versare all'Università Campus Bio-Medico di Roma, il 50% della quota relativa ad una borsa di studio per l'intera frequenza del XLI ciclo del corso di Dottorato di Ricerca in Sviluppo Sostenibile: Ambiente, Alimenti e Salute/Sustainable Development: Environment, Food and Health, per un importo complessivo pari a Euro € 32.735,18 (ossia € 30.185,18 quale importo triennale lordo della borsa di studio più € 2.550,00 quale importo totale delle tasse universitarie per l'intero triennio di corso) a cui andrà aggiunta la somma corrispondente alla maggiorazione del 50% dell'importo della borsa per gli effettivi periodi di permanenza all'estero (fino ad un massimo di dodici mesi per un totale di € 5.030,87) comprensiva dei contributi previsti, nonché un budget per l'attività di ricerca di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima (per un importo pari ad € 3.018,52) da versare secondo le modalità riportate all'art. 5.

Art. 5 - Il pagamento avverrà in 3 rate annuali, di importo pari a € 11.917,90. La maggiorazione del 50% dell'importo della borsa per gli effettivi periodi di permanenza all'estero (fino ad un massimo di dodici mesi per un totale di € 5.030,87) verrà richiesta in caso di svolgimento. Il primo versamento dovrà essere effettuato, mediante bonifico entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, accreditando presso l'istituto bancario Intesa Sanpaolo S.p.A., Via del Corso 226 – 00186 Roma (ABI: 03069; CAB: 05020; Codice CIN: R; IBAN: IT 64 R 03069 05020 100000076744) intestato all'Università Campus Bio-Medico di Roma.

La causale del versamento dovrà riportare la destinazione dei fondi (borsa dottorato e il nominativo dell'assegnatario della stessa comunicato dall'Area Ricerca dell'Università).

Di tale versamento dovrà essere data contestuale comunicazione allo stesso servizio competente dell'Università Campus Bio-Medico di Roma (mail: servizioricerca@unicampus.it).

Il versamento delle somme occorrenti per cofinanziare la borsa per gli anni accademici successivi dovrà essere effettuato con le stesse modalità entro trenta giorni a seguito della relativa richiesta da parte dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.

Art. 6 - Ai fini della presente Convenzione valgono le seguenti definizioni:

- per “Informazioni Confidenziali” si intende qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnica, scientifica, commerciale, e/o di qualunque altra natura, riferiti alle attività delle Parti e posti sotto il legittimo controllo degli stessi, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati. Per “Informazioni Confidenziali” si intende, altresì, i Risultati e le informazioni contenute nel Background.
 - per “Background” si intende tutte le Informazioni Confidenziali o meno, compresi i brevetti, i programmi per elaboratore, le opere del disegno industriale, il copyright e ogni altro diritto di proprietà intellettuale, di cui le Parti siano titolari prima dell'avvio della Convenzione e che ciascuno metterà a disposizione, se necessario, di quanto necessario allo svolgimento delle attività di cui alla Convenzione stessa;
 - per “Risultati” si intende tutti i risultati, incluse le Informazioni Confidenziali o meno, generati dall'attività oggetto della presente Convenzione, indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno. Questi Risultati comprendono anche il diritto d'autore, i diritti di proprietà industriale, i programmi per elaboratore, il know-how e ogni altra privativa industriale legata ai Risultati stessi;
- a. Il Background di ciascuna Parte è e resterà di titolarità e proprietà di quest'ultimo. È escluso che la presente Convenzione e la sua esecuzione implicino una cessione o licenza di alcun diritto in relazione al Background. Laddove l'uso del Background di una delle parti fosse necessario per lo sfruttamento commerciale dei Risultati, esso dovrà essere negoziato in apposito atto scritto tra le parti interessate, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.
 - b. I Risultati delle attività di cui alla presente Convenzione sono dell'Università e dell'Ente in relazione all'effettivo contributo intellettuale fornito da ciascuno, nel quadro della normativa di riferimento e fermo restando quanto stabilito dall'art. 3 del Codice della Proprietà Industriale (legge 24 luglio 2023, n. 102); sono fatte salve, in ogni caso, eventuali situazioni di contitolarità dovute alla partecipazione di personale afferente a soggetti terzi alla generazione dei Risultati stessi.
 - c. I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui Risultati conseguiti dai dottorandi nell'ambito dell'attività di ricerca oggetto della presente Convenzione spettano all'Università e all'Ente in parti proporzionali al contributo fornito alle attività.
 - d. Sono fatti salvi in ogni caso i diritti morali di autore ed inventore in capo a chiunque abbia partecipato alla generazione dei Risultati. L'Università e l'Ente regoleranno i rapporti con il proprio personale in relazione alla proprietà intellettuale e industriale secondo la normativa vigente ed i propri regolamenti interni.
 - e. I dottorandi fruitori delle borse di cui alla presente Convenzione dovranno accettare i vincoli sulla proprietà intellettuale e industriale di cui al presente articolo, prima dell'inizio della loro attività.
 - f. L'Università e l'Ente s'impegnano a formalizzare con separato e specifico accordo scritto la ripartizione della titolarità dei Risultati, le modalità di gestione, i termini di esercizio dei relativi diritti e i conseguenti diritti di sfruttamento commerciale.
 - g. L'Università e l'Ente disporranno in ogni caso del diritto, gratuito e perpetuo, di utilizzare tali Risultati per le proprie finalità istituzionali di ricerca e didattica.
 - h. L'Università e l'Ente si impegnano reciprocamente alla riservatezza delle Informazioni Confidenziali di proprietà dell'altra parte di cui verranno a conoscenza, direttamente o indirettamente, nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione. L'Università e l'Ente altresì, ciascuno per proprio conto, si impegnano a garantire l'assunzione degli obblighi di confidenzialità da parte del dottorando, in relazione ai Risultati e/o alle Informazioni Confidenziali detenute dall'Università e l'Ente e trasmessi al dottorando stesso. L'utilizzo o la divulgazione dei Risultati e/o delle Informazioni confidenziali deve essere coerente sia con la tutela della proprietà intellettuale, sia con i diritti del dottorando e il rispetto degli obblighi scaturenti dal percorso di dottorato.
 - i. Il dottorando si impegnerà inoltre a sottoporre, prima di ogni pubblicazione, copia del relativo elaborato al proprio responsabile/supervisore scientifico al fine di consentire a quest'ultimo di verificare l'assenza di Informazioni Confidenziali e/o di Risultati brevettabili, e rilasciare un nulla osta alla pubblicazione previa verifica con le Parti.

Art. 7 – L'Ente si riserva il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività di ricerca degli studenti e delle studentesse del Dottorato in Sviluppo Sostenibile: ambiente, alimenti e salute/Sustainable Development: Environment, Food and Health, oggetto del presente accordo e si impegna a trasmettere in via riservata e tempestiva all'Università i metadati della pubblicazione non appena disponibili.

Art. 8 - Per il caso di svolgimento del programma di dottorato di ricerca presso l'Ente, l'Università assicura i dottorandi contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile attraverso compagnie assicurative operanti nel settore.

Art. 9 – L'Ente dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottati da UCBM ex D.lgs. 231/2001 (consultabili sul sito internet dell'Ateneo) per prevenire le fattispecie criminose connesse alle specifiche aree di rischio e di far rispettare le regole in essi contenute, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi nell'esecuzione dei servizi/attività previsti dalla presente Convenzione.

Le Parti si impegnano al rigoroso rispetto del D. Lgs. n. 231/2007 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché di ogni altra normativa di settore applicabile in materia di antiriciclaggio.

Art. 10 - Ciascuna parte si impegna al rispetto di tutti gli obblighi di spettanza previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) e in materia di radioprotezione (D.Lgs. 101/2020) come nel tempo vigenti, se e in quanto applicabili alle attività oggetto della presente Convenzione, garantendo la cooperazione e il coordinamento necessari ad assicurarne piena e reciproca attuazione. Per il caso di svolgimento del programma di dottorato di ricerca presso l'Ente, esso individua, altresì, il/i Preposto/i per la sicurezza comunicandolo all'Università prima dell'avvio delle attività e mette a disposizione di tutti coloro che accedono presso i propri luoghi di lavoro, per la durata della permanenza presso gli stessi, i necessari Dispositivi di Protezione Individuale ove previsti.

Art. 11 - Ciascuna Parte, in qualità di Titolare autonomo, si impegna, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche ed integrazioni, e dal D.lgs. 101/2018, nonché dal Regolamento 2016/679/UE, a trattare tutti i dati personali e le informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione che verranno scambiati tra le stesse, per le sole finalità di esecuzione del presente accordo ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento, della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.

I dati saranno elaborati da entrambe le parti quali Titolari autonomi, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati come previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

Le parti si danno reciproco atto della Titolarità autonoma del Soggetto Ospitante, ai sensi dell'art. 24 del GDPR, dei dati personali del dottorando i cui dati saranno trattati per lo svolgimento di tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica necessarie per la collaborazione concordata. L'Ente in qualità di Titolare autonomo dei dati trattati si impegna sin da ora a procedere con le opportune designazioni di Persona autorizzata al trattamento dei dati personali di cui all'art. 29 6 GDPR e dell'art. 2 – quaterdecies del d. lgs. n. 101/2018 (“Codice della Privacy”) e a fornire al dottorando, in qualità di Titolare del trattamento, le informazioni di cui agli artt. 13 e seguenti del GDPR.

Il Responsabile della protezione dei dati dell'Ente CREA può essere contattato al seguente indirizzo: responsabiletrattamentodati@crea.gov.it.

Art. 12 - La durata della Convenzione è di 3 anni a decorrere dall'anno di inizio del Corso.

Art. 13 - La presente convenzione è soggetta alla registrazione in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che avrà interesse a richiederla. L'imposta di bollo per € 16,00 viene assolta in modo virtuale dal finanziatore Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria - CREA come da autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 dell'Agenzia dell'Entrate Direzione del Lazio Ufficio Gestione Tributi.

Il presente atto è sottoscritto digitalmente dalle parti.

Università Campus Bio-Medico di Roma

Il Rettore pro tempore

Prof. Rocco Papalia

.....

L' Amministratore Delegato e Direttore Generale dell'Università

Dott. Andrea Rossi

.....

Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

Il Presidente

Prof. Andrea Rocchi

.....